

La Serenissima Repubblica di San Marino e Sua Maestà il Re d'Italia desiderando apportare nell'interesse delle buone relazioni esistenti fra i due Stati alcune aggiunte e modificazioni alla convenzione di amicizia e buon vicinato fra loro stipulata il 28 giugno 1897 ed alle successive convenzioni addizionali sopra citate, hanno nominato a tale effetto:

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Avv. Giuliano Gozi, Consigliere, Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

Prof. Comm. Onofrio Fattori, Consigliere.

Signor Carlo Balsimelli, Consigliere.

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

Sua Eccellenza il Conte Carlo Sforza, Ministro degli Affari Esteri, Cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

i quali dopo essersi comunicati i pieni poteri, trovati in debita forma, sono convenuti nella stipulazione che segue:

Fermi restando tutti gli altri articoli delle precitate convenzioni, l'articolo unico della convenzione 5 febbraio 1920 viene così modificato:

ART. 1.

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia a datare dal 1° luglio 1921 corrisponderà per un biennio al Governo della Repubblica di San Marino la somma annua di lire 1 milione e mezzo in luogo di lire 600.000, e per un anno a datare dal 1° luglio 1923, la somma di lire 1 milione 250.000, da pagarsi in rate trimestrali posticipate.

Art. 2.

La Cassa dei Depositi e Prestiti farà alla Repubblica di San Marino un mutuo di lire 2 milioni all'interesse annuo del 4 % netto, ammortizzabile in 50 annualità. Tali annualità verranno, alle rispettive scadenze versate dalla Repubblica di San Marino al Tesoro italiano il quale le riscuoterà a entrate del bilancio e provvederà con apposito stanziamento nel bilancio della spesa a corrisponderle alla Cassa dei Depositi e Prestiti.

La Repubblica di San Marino concede al Tesoro italiano per la corrispondenza delle annualità di cui sopra e fino a concorrenza

del loro ammontare la garanzia del canone daziario che l'Italia ad essa corrisponde a' termini delle convenzioni o avesse a corrispondere in seguito, e, in quanto potesse occorrere, anche la garanzia delle proprie entrate fiscali.

ART. 3.

La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate in Roma al più presto che si potrà.

Fatto a Roma, in doppio originale, il 24 giugno 1921.

Giuseppe Jozz
Onofrio Zatterri
Carlo Minelli

C. Jozz